

FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Codice Etico

<i>Data adozione</i>	3 Marzo 2016
<i>Data ultimo aggiornamento</i>	10 Marzo 2022

Sommario

Premessa	1
1. Obiettivi del documento	1
2. Destinatari	2
3. Modalità di diffusione, partecipazione e coinvolgimento	2
4. Principi generali	3
4.1 Correttezza e onestà.....	3
4.2 Imparzialità	4
4.3 Professionalità, valorizzazione e tutela delle risorse	4
4.4 Riservatezza delle informazioni e trattamento delle informazioni privilegiate	5
4.5 Conflitti di interesse.....	5
4.6 Trasparenza e completezza delle informazioni in genere.....	6
4.6.1 Trasparenza e correttezza delle informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo	7
4.7 Protezione della salute.....	7
4.8 Tutela ambientale	7
4.9 Uso degli asset a disposizione del Fondo	7
5. Ambiti di applicazione	8
5.1 Principi di condotta nelle relazioni con gli Associati	8
5.2 Rapporti con i Gestori Finanziari	9
5.3 Trasparenza della documentazione contabile fiscale	10
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro	10
5.5 Tutela della privacy	11
5.6 Comunicazione interna	11
5.7 Rapporti con i fornitori.....	12
5.8 Principi di condotta con i partner: Gestori finanziari, Depositario e Custody, Service amministrativo, Gestore rendite e Financial Risk Manager	12
5.9 Principi di condotta nei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di revisione	12
5.10 Principi di condotta nei rapporti con l'OdV	12
5.11 Rapporti con le Istituzioni pubbliche e altri soggetti esterni	13
A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione	13
B) Rapporti con le Autorità di vigilanza	14
C) Rapporti con organizzazioni politiche	14
D) Rapporti con organi di informazione e relazioni pubbliche	14
6. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico.....	15
6.1 Segnalazioni	15
6.2 Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice.....	15

Premessa

Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, "Fondo") è un fondo pensione "preesistente" (= istituito prima del 15 novembre 1992) che attua una forma pensionistica a capitalizzazione, con l'obiettivo di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema previdenziale obbligatorio.

Vi possono aderire, su base libera e volontaria:

- ✓ tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS. in attività di servizio;
- ✓ tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A. (di seguito, anche "Banca");
- ✓ tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.

L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione complessivamente effettuata e dei rendimenti capitalizzati.

Il Fondo non ha scopo di lucro e provvede alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Associati.

Nel contesto di una crescente attenzione alla corporate governance ed alle tematiche di responsabilità sociale, il Fondo ha adottato, per i componenti dei propri Organi e per i dipendenti, anche distaccati dalla Banca, e fornire ai propri stakeholder il presente Codice Etico (di seguito, anche "Codice") al fine di formalizzare e definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori e dei principi guida deontologici cui il Fondo si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Il Fondo promuove la conoscenza del Codice Etico ai propri esponenti, ai dipendenti, anche distaccati dalla Banca, ai terzi coinvolti nelle attività del Fondo e agli altri stakeholder a cominciare dal Banco stesso.

1. Obiettivi del documento

Il Codice Etico definisce il complesso dei valori e dei principi etici e morali volti ad orientare le condotte dei propri esponenti e del proprio personale, anche distaccato dalla Banca, coinvolti nelle attività del Fondo, nonché le modalità con cui il Fondo stesso persegue la propria missione nel rispetto degli obblighi giuridici e sociali che fanno capo ad esso.

Ogni comportamento deve essere ispirato ai principi etici, di legalità, di trasparenza, coerentemente con i valori, i principi guida e le procedure del Fondo e con la piena consapevolezza della necessità di non esporre il Fondo a rischi normativi e reputazionali. Il Fondo si impegna all'osservanza della normativa vigente nei diversi ambiti di attività in cui opera ed al rispetto dei principi in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo, di tutela dei lavoratori, di contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale.

In proposito, qualsiasi comportamento, nell'esercizio delle proprie funzioni, contrario ai principi richiamati ed a norme aventi rilevanza sanzionatoria penale o amministrativa va inteso come violazione del Codice.

2. Destinatari

Il Codice Etico indica principi, modelli e norme di comportamento che gli esponenti ed il personale addetto al Fondo, gli Associati, i consulenti, i fornitori e qualsiasi altro soggetto, che possa agire in nome e per conto del Fondo, si impegnano a seguire in ogni attività rilevante.

In particolare, i principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti i Consiglieri (e fra essi soprattutto il Presidente e il Vice Presidente) il Direttore Generale, eventuali propri dipendenti, i dipendenti distaccati dalla Banca presso il Fondo, i Sindaci, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito, "OdV") eventuali stagisti e collaboratori.

Si applicano anche ai partner operativi del Fondo (il Depositario, i Gestori finanziari, il Gestore rendite, il Gestore Amministrativo, il Financial Risk Manager e la Società di revisione) ed ai soggetti con cui il Fondo entra in rapporto e che svolgono attività di consulenza per il Fondo, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso.

I soggetti di cui sopra sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

Il Codice è portato a conoscenza degli interessati nelle forme di cui al punto successivo.

3. Modalità di diffusione, partecipazione e coinvolgimento

Il Fondo adotta, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "MOG") di cui il Codice Etico è parte integrante.

Il Codice ed i relativi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei Destinatari e del pubblico con le seguenti modalità:

- distribuzione in formato cartaceo e/o elettronico (es. via e-mail);
- pubblicazione nel sito web del Fondo.

Sono posti in capo a ciascun Destinatario i seguenti obblighi:

- astenersi da qualsiasi comportamento contrario al Codice;
- indirizzare i propri collaboratori al pieno rispetto del Codice;
- divulgare il presente Codice ai terzi con i quali il Fondo entra in relazione;
- segnalare qualsiasi violazione del Codice Etico (e del MOG).

Le modalità di segnalazione, le attività di verifica ed il Sistema sanzionatorio applicabile sono oggetto di trattazione nel MOG del Fondo.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice è da sanzionare in conformità a quanto previsto dal Sistema sanzionatorio descritto nel MOG del Fondo.

Il Fondo, in accordo con l'OdV, si impegna a comunicare a tutti i soggetti interessati i valori ed i principi contenuti nel Codice, affinché gli stessi ne traggano ispirazione nelle scelte correnti e ne assicurino l'applicazione.

In particolare il Fondo cura appositi corsi di formazione allo scopo di sviluppare e perfezionare nel tempo, fra l'altro, la capacità di riconoscere, analizzare e risolvere i dubbi che possano sorgere nella comune operatività.

4. Principi generali

4.1 Correttezza e onestà

Il Fondo opera nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti esterni ed interni e dell'etica professionale.

Il perseguimento o la tutela dell'interesse del Fondo non può, in nessun caso, giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e di onestà; anche per questo è rifiutata qualsiasi forma di benefici o regali, sia ricevuti sia offerti, che possano essere intesi come strumenti volti ad influenzare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Tutte le azioni e le operazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività del Fondo sono ispirati a principi di onestà, integrità, correttezza, professionalità, trasparenza e lealtà.

Il Fondo esige il rispetto della normativa e delle disposizioni di legge, regolamentari e interne da parte dei Destinatari e di qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto/relazione.

È, ovviamente ed inequivocabilmente, vietato qualsiasi comportamento volto a favorire pratiche di corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati a procurare od ottenere vantaggi personali, per il Fondo o per i suoi esponenti/dipendenti.

4.2 Imparzialità

Nelle relazioni con le controparti, come pure al proprio interno, il Fondo coltiva e promuove una cultura orientata ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e, più in particolare, qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche e psichiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

4.3 Professionalità, valorizzazione e tutela delle risorse

Il Fondo promuove il massimo livello di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori.

Il Fondo ritiene fondamentale la selezione del personale (inclusi i dipendenti da distaccare o distaccati dalla Banca presso il Fondo stesso) secondo criteri trasparenti, basati sulla verifica dei requisiti e delle potenzialità professionali, e tali da evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

I principi di meritocrazia, trasparenza, equità ed oggettività ispirano la valutazione del perseguimento degli obiettivi assegnati al personale, nell'ottica di garantire pari opportunità di crescita professionale e di carriera.

A tal fine il Fondo valorizza le competenze e il merito del personale, mettendo a disposizione idonei strumenti di formazione, di sviluppo e di aggiornamento professionale.

Il Fondo assicura a tutti i collaboratori la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività e non ammette alcun comportamento che possa arrecare pregiudizio alla dignità, all'integrità e alla libertà della persona.

In particolare, il Fondo evita il crearsi di un ambiente di lavoro offensivo o intimidatorio, non tollerando molestie sessuali né vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma si manifestino, e si fa garante di contrastare il fenomeno del *mobbing* (fra le cui cause vanno ad esempio annoverate le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione) e dello *stalking* (riconosciuto come delitto dall'art. 612-bis del Codice penale per atti persecutori sul posto di lavoro).

4.4 Riservatezza delle informazioni e trattamento delle informazioni privilegiate

Il Fondo si adopera attivamente, in conformità alla normativa e alle disposizioni in tema di privacy, affinché le informazioni riservate siano trattate con modalità idonee ad assicurare la massima trasparenza verso i diretti interessati e a renderle inaccessibili da parte di terzi.

Il Fondo, inoltre, si adopera attivamente, in conformità alle disposizioni di legge, al fine di tutelare le informazioni privilegiate in proprio possesso.

Ai Destinatari è vietato utilizzare informazioni riservate per scopi non direttamente e strettamente connessi all'esercizio della propria attività.

In particolare, tutti i Destinatari che hanno accesso ad informazioni privilegiate, come definite dal D.Lgs. 58/1998, devono astenersi:

- dal diffondere tali informazioni al di fuori delle procedure adottate in argomento dal Fondo;
- dall'utilizzare impropriamente tali informazioni per la compravendita -per sé o per altri- di strumenti finanziari, ciò al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.

I Destinatari devono, inoltre, evitare qualsiasi comportamento che possa -direttamente o indirettamente- causare fenomeni di *insider trading*, anche da parte di terzi.

In ogni caso, la comunicazione del Fondo, sia verso il mercato sia verso le Autorità, è improntata a trasparenza, esaustività e tempestività, nel rispetto della normativa, anche interna, vigente.

4.5 Conflitti di interesse

Oltre ai casi previsti dalla normativa, determinano conflitto di interessi tutte le situazioni in cui un Destinatario operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello del Fondo per trarne un vantaggio, anche non illecito, di natura personale, sua o di altri, persone giuridiche incluse.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza a tutti gli *stakeholder*, nello svolgimento di ogni attività il Fondo si adopera per gestire correttamente situazioni, in cui possa incorrere, di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale.

Il Fondo vigila affinché le operazioni poste in essere dai Gestori finanziari siano compiute nell'esclusivo interesse degli Associati e vincola contrattualmente i Gestori stessi alla puntuale segnalazione di ogni transazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari in potenziale conflitto di interesse.

Il Fondo verifica che i Gestori adempiano correttamente i propri obblighi di comunicazione e, al contempo, rileva sistematicamente eventuali operazioni in conflitto di interessi.

Il Fondo vigila altresì sulle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che possono verificarsi nei diversi contesti operativi in cui si articola la gestione dello stesso. In particolare, nello svolgimento di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni che vedano i Destinatari in conflitto di interessi, anche solo apparente, con il Fondo.

A tal fine i Destinatari, qualora vengano a conoscenza di qualsiasi situazione anche potenziale di conflitto di interessi, sono tenuti a comunicarlo alla Direzione del Fondo.

I Consiglieri ed i Sindaci sono altresì tenuti a comunicare eventuali interessi, propri o di altri, in relazione alle operazioni che devono essere poste in essere dal Fondo e devono astenersi dalle decisioni che li riguardano.

Il Fondo è tenuto a comunicare all'OdV le predette situazioni ogni qualvolta le stesse possano influenzare la corretta gestione del Fondo. Al fine di garantire il rispetto della normativa, esterna e interna, e la piena tutela degli interessi degli Associati, il Fondo adotta un'apposita procedura per la segnalazione di operazioni e di situazioni di conflitto di interessi.

Ai fini sopra richiamati il Consiglio di Amministrazione del Fondo adotta un apposito Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.

4.6 Trasparenza e completezza delle informazioni in genere

Il Fondo si impegna ad effettuare comunicazioni tempestive, veritiere e comprensibili ogni qual volta la legge, i regolamenti e i contratti lo prevedano.

Il Fondo si impegna, in particolare, ad assicurare l'osservanza della regolamentazione emanata dalla Covip in attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 252/2005 in materia di trasparenza degli investitori istituzionali introdotto dal D.Lgs. 49/2019.

Le informazioni e i dati diffusi dal Fondo sono veritieri, completi, trasparenti ed accurati, in modo da permettere ai Destinatari ed alle Autorità di assumere decisioni pienamente consapevoli.

Pertanto, è vietato diffondere notizie false come pure porre in essere operazioni simulate o tali da incidere in modo significativamente negativo sull'affidamento che gli Associati ripongono nella stabilità patrimoniale del Fondo.

4.6.1 Trasparenza e correttezza delle informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo

A tutti i Destinatari, che a qualsiasi titolo siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo, nonché in particolare ai Consiglieri, ai Sindaci e a chi ricopre posizioni apicali, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne. Ciò al fine di non indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

4.7 Protezione della salute

Il Fondo, in base a un contratto di comodato, usufruisce dei locali messi a disposizione dalla Banca che sono ubicati nel palazzo di Milano, Piazza Meda, di proprietà della stessa, e lo stesso personale in forza al Fondo è distaccato dalla Banca, di cui è dipendente.

Il Fondo garantisce, nel rispetto della normativa vigente, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute delle persone.

Il Fondo s'impegna a:

- ✓ eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- ✓ valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ✓ ridurre i rischi alla fonte;
- ✓ rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro;
- ✓ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- ✓ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4.8 Tutela ambientale

Il Fondo è sensibile alla tutela dell'ambiente come bene primario.

A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità fra iniziativa economica ed esigenze ambientali nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, Il Fondo s'impegna a privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente e a promuovere il valore della sostenibilità ambientale.

4.9 Uso degli asset a disposizione del Fondo

La gestione e l'uso di asset del Fondo devono essere ispirati a principi di integrità, correttezza e responsabilità.

In particolare, tutto il personale è tenuto a rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Banca, nei cui locali si trovano gli uffici utilizzati dal Fondo, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Gli strumenti informatici a disposizione del personale devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e con modalità tali da non arrecare pregiudizio al Fondo ed al suo sistema informativo.

In particolare è vietato:

- manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici;
- creare / modificare / cancellare fraudolentemente dati del Fondo e/o di terzi;
- accedere senza autorizzazione alla rete informatica del Fondo e di terzi;
- installare dispositivi per intercettazioni di comunicazioni di soggetti terzi;
- installare e diffondere, tramite la rete del Fondo, programmi illeciti o virus.

5. Ambiti di applicazione

Il presente Codice Etico reca i principi di comportamento nei quali il Fondo si riconosce.

5.1 Principi di condotta nelle relazioni con gli Associati

Il Fondo si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di soddisfazione con gli Associati.

I rapporti e le comunicazioni agli Associati sono improntati a principi di correttezza, professionalità, trasparenza e, comunque, ispirati alla migliore collaborazione e non possono essere intenzionalmente tesi a violare disposizioni vigenti.

In particolare, per tutelare l'immagine e la reputazione del Fondo è indispensabile che i rapporti con gli Associati siano improntati:

- al rispetto della normativa di legge e regolamentare e delle disposizioni di Vigilanza;
- all'indipendenza da qualsiasi forma di condizionamento, sia interno sia esterno al Fondo.

Il Fondo pone gli Associati al centro della propria attenzione in modo da massimizzare l'ascolto e l'attenzione nei confronti dei medesimi.

A tal fine, provvede tra l'altro a:

- ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni ed i livelli di servizio agli stessi;
- garantire un riscontro ai quesiti e ai reclami tempestivo e mirato a una risoluzione delle questioni non formale, ma sostanziale;
- provvedere a comunicazioni chiare ed esaustive, assicurando la costante osservanza della normativa di legge e regolamentare e delle disposizioni delle Autorità di vigilanza e dell'OdV;

- garantire una gestione efficace e improntata alla massima correttezza e trasparenza degli investimenti, affinché le prestazioni pensionistiche siano il più possibile adeguate alle aspettative degli Associati;
- mantenere aggiornato il sito web ed assicurare l'appropriata accessibilità allo Statuto, al Bilancio e alle relazioni obbligatorie, alla modulistica, alle comunicazioni di qualsiasi genere, nonché all'area riservata per la gestione delle comunicazioni individuali, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gli eventuali reclami sono gestiti con accuratezza e sensibilità e devono essere intesi come opportunità di miglioramento, utili a superare conflittualità e migliorare la fiducia e soddisfazione degli Associati.

5.2 Rapporti con i Gestori Finanziari

Il patrimonio degli Associati è affidato in gestione a Gestori finanziari di primario standing, selezionati mediante procedure caratterizzate da oggettività e trasparenza e nella piena osservanza delle istruzioni e indicazioni della COVIP.

I Gestori finanziari operano in base alla normativa sui fondi pensione e nel rispetto dei limiti definiti dal Fondo nelle politiche d'investimento e nei mandati di gestione.

La Commissione Finanza del Fondo, con il supporto della Funzione Finanza e del Financial Risk Manager, provvede a verificare periodicamente, sia la *asset allocation* strategica, sia gli obiettivi e i criteri della politica di investimento formalizzati nel "Documento sulla politica d'investimento".

I mandati di gestione finanziaria prevedono un sistema di limiti agli investimenti più rigoroso rispetto a quello previsto dalla normativa, teso ad inibire l'utilizzo di attività finanziarie che, per scarsa liquidità o altri fattori tecnici o giuridici, possano generare rischi identificabili e valutabili con difficoltà da parte del Fondo e non facilmente percepibili da parte degli Associati.

I mandati di gestione finanziaria prevedono, altresì, un sistema di limiti agli investimenti coerente con quello delle linee d'investimento affidate in gestione, così da indurre i Gestori finanziari ad attuare un controllo 'ex ante' sulla legittimità ed adeguatezza delle operazioni di investimento.

Il patrimonio dei comparti finanziari è custodito presso il Depositario, tenuto a verificare il rispetto dei limiti agli investimenti, sia normativi sia contrattuali, nonché la corretta determinazione del valore del patrimonio e della quota calcolati dal Service amministrativo.

Il Depositario è tenuto 'ex lege' a segnalare alle Autorità di vigilanza (COVIP e Banca d'Italia) ogni eventuale anomalia riscontrata nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Fondo a sua volta provvede a comunicare alla COVIP eventuali anomalie che venissero riscontrate nell'attività di gestione, nonché le soluzioni adottate a tutela degli Associati.

I processi decisionali e le prassi operative del Fondo sono definiti e formalizzati in conformità alle regole e ai protocolli definiti nel MOG.

5.3 Trasparenza della documentazione contabile fiscale

La trasparenza contabile e fiscale risulta garantita dalla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione di base utilizzata per le relative registrazioni.

Ciascun componente degli Organi del Fondo e il personale addetto è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto e tempestivo nel sistema gestionale e amministrativo del Fondo.

Per tali motivi, il Fondo sottopone il Bilancio a certificazione da parte di una Società di revisione.

Risulta inoltre vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa fiscale e di bilancio.

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

Fermo restando che, come già evidenziato, la documentazione sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 è quella adottata dalla Banca in quanto gli uffici utilizzati dal Fondo si trovano nel palazzo di Milano, piazza Meda, di sua proprietà ed il personale stesso è distaccato dalla Banca al Fondo, quest'ultimo garantisce, nel rispetto della normativa vigente, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute delle persone. A tal fine:

- i Destinatari devono rispettare scrupolosamente le misure di prevenzione e sicurezza stabilite; in particolare essi devono, secondo le rispettive competenze:
 - assicurarsi che siano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e rispettare essi stessi le procedure disposte nel DVR della Banca per le attività ivi descritte che siano di loro competenza;
 - adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti e che siano di loro competenza;

- assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
 - assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
 - assicurarsi del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, come pure dei videoterminali;
- ai Destinatari è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che possano ritenersi pericolosi per la salute e la sicurezza propria e altrui;
 - omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
 - chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persista un pericolo grave e immediato, quali ad es. un evento sismico o un principio di incendio;
 - rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di protezione personale o di segnalazione o di controllo, e comunque compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.

5.5 Tutela della privacy

Le informazioni riservate che riguardano Associati, Destinatari, stagisti e collaboratori sono trattate in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza verso i diretti interessati e l'inaccessibilità da parte di terzi.

È garantita la massima collaborazione al Garante della Privacy a seguito di richieste di informazioni/documentazione e/o di visite ispettive.

5.6 Comunicazione interna

Il Fondo riconosce l'importanza della comunicazione interna quale strumento di condivisione delle informazioni istituzionali e veicolo motivazionale nei confronti del personale.

Il presente Codice Etico è accessibile e consultabile nel sito web del Fondo.

Copia del predetto documento è consegnato ai componenti degli Organi del Fondo, al personale addetto e ai soggetti esterni, secondo le modalità definite nell'ambito del MOG.

5.7 Rapporti con i fornitori

Il Fondo intrattiene con i fornitori rapporti improntati a correttezza e trasparenza.

La selezione dei fornitori avviene utilizzando criteri di trasparenza ed oggettività, sulla base delle competenze professionali, della solidità e sostenibilità organizzativa e della ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo ed evitando situazioni di conflitto di interessi.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, il Fondo si ispira ai principi di correttezza ed integrità, sensibilizzando i fornitori a svolgere l'attività secondo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice Etico.

5.8 Principi di condotta con i partner: Gestori finanziari, Depositario e Custody, Service amministrativo, Gestore rendite e Financial Risk Manager

Il Fondo sceglie i propri partner sulla base di criteri chiari e documentabili e attraverso procedure caratterizzate da oggettività e trasparenza.

I contratti stipulati dal Fondo con i propri partner devono mantenere in capo allo stesso ogni potere di indirizzo e controllo e prevedere la possibilità di essere risolti in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice o del MOG del Fondo.

I rapporti con i partner operativi e con eventuali professionisti, di cui il Fondo si avvalga, sono improntati a principi di trasparenza, professionalità, massima correttezza, integrità e indipendenza.

5.9 Principi di condotta nei rapporti con il Collegio dei Sindaci e con la Società di revisione

Il Fondo presta la migliore collaborazione al Collegio dei Sindaci ed alla Società di revisione, improntando i propri comportamenti alla massima correttezza e trasparenza e fornendo in maniera puntuale ed esaustiva le informazioni e i dati idonei a consentire un corretto esercizio delle funzioni di controllo.

In ogni caso è vietato sia omettere informazioni o esibire documenti e dati incompleti, sia tenere una condotta che possa ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo.

5.10 Principi di condotta nei rapporti con l'OdV

Il Fondo intrattiene costanti contatti con l'OdV e, nell'ambito di tali rapporti, al fine di non ostacolarne in alcun modo lo svolgimento delle funzioni, presta allo stesso la massima collaborazione, improntata a trasparenza, professionalità, correttezza e integrità, conformemente al MOG ed ai principi di condotta già esplicitati in relazione ai legami con soggetti ed organi preposti a funzioni di controllo.

Le comunicazioni e le segnalazioni all'OdV, anche di carattere periodico, sono fornite in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa e delle procedure interne adottate dal Fondo e dall'OdV stesso.

5.11 Rapporti con le Istituzioni pubbliche e altri soggetti esterni

Il Fondo intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti gli *stakeholder*, inclusa la Pubblica Amministrazione, orientando percorsi, strategie e scelte in modo da rispondere prontamente alle dinamiche sociali e da eccellere anche a livello reputazionale.

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'espletamento dell'attività istituzionale, il Fondo entra in contatto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Nell'ambito di tali rapporti il Fondo opera in base a principi di trasparenza, professionalità, piena collaborazione, massima correttezza, integrità e indipendenza.

In particolare, i rapporti con le Istituzioni e gli Enti Pubblici sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, professionalità e disponibilità nel rispetto dei rispettivi ruoli, con assoluta esclusione di qualsiasi comportamento o atteggiamento che possa anche solo apparire come volto ad influenzarne impropriamente e/o indebitamente l'operato.

Qualora il Fondo si avvalga di professionisti, la scelta dei medesimi non ricade su soggetti di cui il Fondo sappia che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti con la P.A. suscettibili di favorire o comunque facilitare la gestione del rapporto con il Fondo.

In particolare, è vietato a tutti i Destinatari ricevere e/o indebitamente offrire o promettere, a funzionari e/o impiegati pubblici e comunque ad incaricati di pubbliche funzioni/servizi, doni, omaggi, benefici, utilità di qualsiasi genere, sia direttamente sia indirettamente tramite persona fisica o giuridica.

I Destinatari che ricevessero richieste, esplicite o implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti facenti parte della P.A. dovranno immediatamente sospendere ogni rapporto con essi ed informare per iscritto l'OdV.

In sede di gestione di procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento posto in essere, direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica, atto a favorire o danneggiare una parte in un processo.

Ancora, per quanto attiene alla gestione di eventuali procedimenti penali, il Fondo non ammette comportamenti finalizzati ad indurre la persona chiamata davanti all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale di cui trattasi.

I mezzi per raggiungere tale fine sono ravvisabili nell'uso della violenza o della minaccia. In qualsiasi forma, per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

B) Rapporti con le Autorità di vigilanza

Il Fondo intrattiene sistematici rapporti con Autorità di vigilanza. Nell'ambito di tali rapporti il Fondo presta piena collaborazione, in maniera da non ostacolare in alcun modo lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità interessata, in base a principi di massima trasparenza, professionalità, completezza, correttezza e integrità, conformemente al MOG ed ai principi di condotta già esplicitati in relazione ai rapporti con soggetti ed organi preposti a funzioni di controllo dell'attività del Fondo.

A tutti coloro che hanno rapporti con le Autorità di vigilanza è assolutamente vietato ostacolarne le funzioni.

Si esige la massima trasparenza e collaborazione nelle comunicazioni alle predette Autorità e pertanto è fra l'altro, ovviamente, fatto divieto di esporre fatti non corrispondenti al vero.

C) Rapporti con organizzazioni politiche

Il Fondo non effettua erogazioni liberali a movimenti od organizzazioni con fine politico.

Dalla partecipazione dei Destinatari, a titolo personale, ad organizzazioni politiche, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, non può derivare alcun collegamento con lo svolgimento della funzione che essi rivestono, a qualsiasi titolo, nell'ambito o a favore del Fondo.

D) Rapporti con organi di informazione e relazioni pubbliche

Le comunicazioni destinate all'esterno devono essere veritiere e trasparenti.

Da parte dei Destinatari, attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, l'effettuazione di presentazioni relative al Fondo sono consentite solo previa autorizzazione e comunque devono rispettare i vincoli di riservatezza derivanti dalla legge o dai contratti.

Fermo quanto precede, il Fondo favorisce un atteggiamento di trasparenza e responsabilità nella diffusione delle informazioni diretta alla prevenzione ovvero alla segnalazione di reati.

6. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

6.1 Segnalazioni

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi violazione del presente Codice o del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) adottato dal Fondo ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il Fondo si impegna comunque ad effettuare accertamenti in relazione ad ogni violazione di cui venga a conoscenza.

La segnalazione deve essere effettuata all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo postale o all'indirizzo e-mail che il Fondo pubblicizza, con gli strumenti ritenuti più adeguati.

Il Fondo garantisce riservatezza sull'identità di coloro che hanno effettuato la segnalazione.

I Destinatari sono inoltre tenuti a cooperare negli accertamenti interni relativi alle violazioni e ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

6.2 Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice

Per quanto concerne i dipendenti, ogni violazione del Codice costituisce infrazione sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni disciplinari nonché, ove la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del MOG, l'applicazione delle sanzioni previste dal Modello medesimo.

Per quanto riguarda i collaboratori, ogni violazione è fonte di responsabilità contrattuale e come tale dovrà essere trattata.

Per quanto concerne i componenti degli Organi sociali, ogni violazione da parte loro, ove non diversamente previsto, è sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dall'Organo di appartenenza.